



**COMUNE DI CODROIPO**

**PARI OPPORTUNITA'**

**REGOLAMENTO**

## ART. 1 – ISTITUZIONE

Al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'attuazione dei principi di uguaglianza in materia di lavoro sanciti dalla Costituzione, è istituito il "Comitato per la pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro".

## ART. 2 - FUNZIONI

Il Comitato è organo consultivo dell'Amministrazione Comunale. Nelle materie per le quali sono espressamente previsti, i pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza gli stessi si intendono acquisiti.

## ART. 3 - COMPITI

Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

- formulare proposte di progetti di azioni positive a favore delle lavoratrici e proporre ogni misura idonea a consentire il conseguimento della reale parità e a rimuovere le discriminazioni dirette e indirette nei confronti del lavoro femminile anche in attuazione delle direttive CEE;
- esprimere pareri sugli atti che disciplinano in via generale l'accesso, le mansioni, la formazione e l'aggiornamento professionale e formulare proposte per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale tenendo conto anche della posizione della lavoratrice in seno alla famiglia;
- promuovere indagini periodiche e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito dell'Amministrazione Comunale e iniziative di diffusione dei risultati di tali indagini e ricerche;
- relazionare periodicamente sull'attività svolta.

## ART. 4 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il Comitato presenta alla Giunta Comunale un programma di lavoro e una relazione annuale sull'attività svolta.

Il programma annuale e la relazione, unitamente alle determinazioni della Giunta Comunale, sono trasmessi entro la fine di febbraio di ogni anno al Consiglio Comunale per l'esame e l'approvazione.

## ART. 5 – COMPOSIZIONE E DURATA

Il Comitato è composto dai seguenti membri:

- il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- quattro esperti/e, scelti tra i dipendenti del Comune designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Funzione Pubblica del 30.03.89;
- quattro esperti/e, scelti tra i dipendenti del Comune che rivestono la figura professionale di Funzionario, designati dalla Giunta Comunale.

Funge da Segretario un dipendente comunale.

Il Comitato è nominato dalla Giunta Comunale e resta in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo, restando prorogate le sue funzioni sino al rinnovo.

In caso di dimissioni e per ogni altra causa di cessazione di uno dei Membri, gli organi competenti provvedono alle necessarie sostituzioni.

## ART. 6 - FUNZIONAMENTO

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno una volta ogni tre mesi ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Per la validità delle proposte occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

---

APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 201 DEL 20.12.91 - MODIFICATA CON  
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 13.04.92 PARZIALMENTE ANNULLATA DAL  
CO.RE.CO. DI UDINE

---